

FUSIONI, SCISSIONI E CONFERIMENTI D'AZIENDA

Torna il "Bonus Aggregazioni"

di *Matteo Tambalo* - Dottore commercialista in Verona

in questo articolo...

Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi da 1 a 7, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), hanno riproposto il c.d. "Bonus Aggregazioni". Al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2022, il legislatore ha previsto il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio (con le precisazioni di seguito indicate) che emerge da operazioni di fusione e di scissione. Le medesime disposizioni prevedono il riconoscimento del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

L'articolo 11, commi da 1 a 7, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con lo scopo di incentivare operazioni di aggregazione aziendale effettuate fra soggetti indipendenti, ripropone una deroga al c.d. regime di neutralità fiscale caratterizzante le suddette operazioni straordinarie. In particolare, gli eventuali disavanzi (o differenze in caso di conferimento) non rilevano ai fini fiscali, posto che i beni aziendali transitano tra i soggetti coinvolti nell'operazione mantenendo il valore fiscalmente riconosciuto precedente all'operazione.

Si precisa, peraltro, che l'eventuale riconoscimento ai fini tributari del maggior valore contabilizzato sui beni facenti parte del complesso aziendale trasferito per effetto dell'operazione di aggregazione aziendale (con conseguente riallineamento dei valori civilistici e fiscali) avviene, secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva. Invece, il *bonus* in parola consente, come detto poc'anzi, il riconoscimento fiscale gratuito di tali maggiori valori, derivanti da disavanzo da concambio, ai limiti e alle condizioni di seguito esaminate.

■ SOGGETTI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE

Con riguardo all'ambito soggettivo, il comma 1 dell'articolo 11 sopracitato limita l'applicazione dell'agevolazione in commento ai soggetti risultanti dalle operazioni di fusione e scissione, a condizione che gli stessi siano riconducibili in una delle tipologie soggettive previste nell'articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR.

Per i conferimenti d'azienda, effettuati ai sensi dell'articolo 176, TUIR, il successivo comma 2 prevede che il beneficio è riconosciuto al "soggetto conferitario di cui al comma 1". Anche in tal caso il legislatore ha circoscritto l'ambito di applicazione del *bonus* alle sole operazioni che individuano

quale beneficiario del conferimento uno dei soggetti richiamati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR.

Al fine di fruire dell'agevolazione, rileva, dunque, la natura giuridica del soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale posta in essere. Pertanto, secondo quanto previsto nell'articolo 73, comma 1, lettera a) TUIR, tale soggetto deve aver assunto la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

La norma nulla dispone, invece, con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione. Conseguentemente, possono partecipare alle operazioni in parola anche soggetti non residenti in qualità di soggetti incorporati, fusi o scissi,¹ e/o soggetti residenti con una forma societaria diversa da quelle delle società di capitali (ad esempio, società di persone ovvero enti commerciali), nonché imprese individuali.

Non è prevista, inoltre, nessuna limitazione dimensionale, con la conseguenza che dell'agevolazione possono avvalersi non solo le piccole e medie imprese ma tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

■ REQUISITO TEMPORALE

Come già evidenziato, il *bonus* riguarda le operazioni di aggregazione aziendale che si realizzano attraverso la fusione, la scissione o il conferimento, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto citato² fino al 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'individuazione del momento in cui si considerano "effettuate" tali operazioni, l'Agenzia delle Entrate³, a commento di analoga norma agevolativa, ha già avuto modo di precisare che:

- con riferimento alle operazioni di fusione e di scissione, il momento in cui l'operazione può considerarsi perfezionata coincide con la data di efficacia giuridica delle medesime operazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2504-bis, comma 2, e dell'articolo 2506-quater, comma 1, Codice civile.

Per le operazioni di fusione, tale momento coincide, pertanto, con la data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle imprese, con la precisazione che, nel caso in cui sia stata prevista la postdatazione dell'efficacia di una fusione per incorporazione rileva tale data successiva.

Per le operazioni di scissione, il momento del perfezionamento coincide con la data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle imprese, mentre ove sia stata prevista la postdatazione dell'efficacia dell'operazione, che ai sensi del medesimo articolo 2506-quater, Codice civile, è possibile solo in assenza di costituzione di nuove società, rileva tale data successiva;

¹ Tuttavia, R. Damasi, "Riproposizione del Bonus aggregazioni: provvedimento apprezzabile anche se non privo di contraddizioni", in *il fisco*, n. 31/2019, pag. 3016 ss correttamente rileva il mancato coordinamento con il regime di cui all'art. 166-bis del TUIR, relativo ai criteri di valorizzazione fiscale delle attività e passività che fanno ingresso per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale, anche per effetto di operazioni straordinarie.

² 9 giugno 2019.

³ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, par. 3.

- in relazione ai conferimenti d'azienda, invece, il momento di perfezionamento coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436, comma 5, Codice civile.

■ CONTENUTO DEL BENEFICIO

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

Nel caso di fusioni e scissioni, il beneficio è rappresentato dal **riconoscimento ai fini fiscali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali** per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio (art. 11, comma 1 del decreto).

Per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore, l'Agenzia delle Entrate⁴ ha precisato in passato che:

- per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggior valore, occorre fare riferimento ai dati risultanti nella relazione dell'organo amministrativo o degli esperti nonché all'eventuale perizia di stima;
- il riferimento esplicito ai soli beni strumentali esclude la possibilità di dare riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo da concambio imputato ai beni del magazzino e/o alle partecipazioni, ritenendo altresì esclusa la possibilità di attribuire il riconoscimento fiscale a quella parte di disavanzo eventualmente imputata ai beni della società incorporante o della società beneficiaria della scissione. Invece, sempre il documento di prassi citato, ha precisato che sarebbe consentito imputare il disavanzo a beni strumentali materiali ed immateriali che non risultino esposti precedentemente in bilancio in quanto completamente ammortizzati, oppure perché mai iscritti, come ad esempio per il marchio generato internamente.

Gli effetti dell'agevolazione sono rappresentati dalla **deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti e dal riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo.**

È da considerare, peraltro, che il maggiore valore dei beni rivalutati per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio ha effetto anche ai fini fiscali solo se - come si dirà infra - **i predetti beni restano nella disponibilità del soggetto risultante dall'aggregazione per almeno quattro anni.** Ai sensi del comma 6, infatti, la cessione dei beni rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta determina la decadenza dall'agevolazione, fatta salva la possibilità di presentare interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, Legge n. 212/2000.

Deve essere osservato, inoltre, che la norma agevolativa riconosce valenza fiscale al solo disavanzo da concambio e non anche a quello da annullamento; ciò in quanto la *ratio* della norma di favore è nel senso di incentivare le concentrazioni tra soggetti indipendenti (fra i quali non potrebbe generarsi disavanzo da annullamento).

⁴ Circolare 21 marzo 2007, n. 16/E, par. 4.1.

CONFERIMENTI

Per le operazioni di conferimento, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in contabilità dal conferitario. Conseguentemente, in deroga alla neutralità prevista dall'art. 176, TUIR, secondo cui il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo, il conferitario medesimo vedrà riconosciuti anche ai fini fiscali i maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell'avviamento, emergenti a seguito del conferimento, sempre entro il limite massimo di cinque milioni di euro.

La rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti per il conferitario si traduce, come sopra, nel diritto alla **deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti ed avrà riflesso sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.**

Anche in questo caso, qualora il contribuente ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta rispetto al momento di effettuazione dell'operazione "agevolata", il riconoscimento fiscale dei maggiori valori sarà subordinato all'esito favorevole di apposita istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, Legge n. 212/2000.

Come precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate⁵, l'attribuzione del beneficio al soggetto conferitario non produce alcun effetto sulla posizione fiscale del soggetto conferente, il quale è, in ogni caso, tenuto ad *"assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita"*, ai sensi dell'articolo 176, comma 1, TUIR.

■ PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

Il comma 3 subordina il riconoscimento dell'agevolazione in commento alle condizioni che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:

- siano **operative da almeno 2 anni;**
- **non facciano parte dello stesso gruppo societario;**
- **non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;**
- **non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), Codice civile.**

OPERATIVITÀ DA ALMENO DUE ANNI

Con riguardo alla condizione di operatività da almeno due anni, essa deve intendersi in senso sostanziale. Conseguentemente, non è sufficiente la formale costituzione dell'impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale.

Come precedentemente precisato dall'Agenzia delle Entrate⁶, risulterebbero, pertanto, escluse dall'agevolazione in commento, sia le imprese costituite da meno di due anni sia le imprese che nel biennio non abbiano esercitato un'effettiva attività di impresa.

⁵ Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 4.2.

⁶ Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 5.1.

Sul tema si evidenzia che l'agevolazione è stata ritenuta riconoscibile nei casi in cui si effettuino due o più conferimenti/scissioni d'azienda da parte di società indipendenti ed *"operative da almeno due anni"*, a favore di una società di nuova costituzione, posto che in tali casi si ritengono realizzate operazioni di aggregazione aziendale. Invece, il conferimento di azienda in una società di nuova costituzione, ovvero la scissione con attribuzione del complesso aziendale ad una beneficiaria neocostituita, non sono state ritenute ammissibili ai fini del beneficio, non configurando *"operazioni di aggregazione aziendale"*.

Sebbene il concetto di operatività valorizzato dalla norma non è del tutto coincidente con quello utilizzato per le c.d. società di comodo, l'Agenzia ha precisato che ciò non esclude, tuttavia, che essa possa prendere a riferimento il concetto di operatività richiamato nella normativa suddetta. Devono essere così escluse dall'agevolazione, in quanto non operative, società che al di là dell'oggetto sociale dichiarato, *"siano state costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale"*.

NON APPARTENENZA AL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO

Relativamente al requisito di non appartenenza al medesimo gruppo societario, il comma 3 precisa che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione devono essere fra loro indipendenti e, precisamente, **non devono far parte dello stesso gruppo societario**.

Lo scopo della norma è, infatti, quello di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quindi, le riorganizzazioni operate nell'ambito dei gruppi societari.

L'Agenzia delle Entrate⁷ a tal riguardo ebbe modo di precisare che, ai fini del regime agevolato in esame, si considerano parte dello stesso gruppo societario la società controllante e le società controllate ai sensi dell'art. 2359, Codice civile, facendo riferimento pertanto non solo al controllo di diritto ma anche a situazioni di legami meramente contrattuali ai sensi del comma 1, numero 3) del citato articolo.

In dottrina⁸, vi è chi ha rilevato come tale interpretazione non sembrerebbe del tutto condivisibile, occorrendo una verifica concreta della situazione volta a comprendere se sia effettivamente riscontrabile una direzione economica unitaria.

ASSENZA DI RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 20%

Il comma 3 prevede, peraltro, che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%; a differenza della formulazione passata del *bonus*⁹, **non è pertanto sufficiente un qualsiasi rapporto di partecipazione per escludere l'applicazione del beneficio, ma solamente un rapporto che superi la soglia minima (20%)**.

⁷ Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 5.2.

⁸ Cfr. R. Damasi, *"Riproposizione del Bonus aggregazioni: provvedimento apprezzabile anche se non privo di contraddizioni"*, cit., pag. 3016 ss.

⁹ Cfr. art. 1, comma 244, Legge n. 296/2006, secondo cui *"Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"*.

ASSENZA DI CONTROLLO, ANCHE INDIRECTO, DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1), C.C.

Da ultimo, il citato comma 3 prevede che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione non debbano essere controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, Codice civile, dovendosi quindi avere riguardo al controllo di diritto esercitato attraverso la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

Come precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate¹⁰, l'agevolazione deve intendersi esclusa anche laddove le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione risultino controllate, anche indirettamente, da un medesimo soggetto che non sia a sua volta una società bensì persona fisica.

Al fine di verificare la sussistenza del controllo rilevano le partecipazioni possedute da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR.

■ DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO FISCALE

Il comma 3 prevede che il **maggior valore attribuito ai beni** ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.**

SUSSISTENZA DEI REQUISITI NEL BIENNIO PRECEDENTE

Ai sensi del successivo comma 4, l'agevolazione si applica qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

Come venne evidenziato dall'Agenzia delle Entrate¹¹, il beneficio potrà essere concesso esclusivamente a condizione che le imprese partecipanti alle suddette operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene effettuata l'operazione di fusione, scissione o conferimento, ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.

La disposizione in argomento è volta a contrastare iniziative strumentali assunte al solo scopo di avvalersi del beneficio fiscale.

■ DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E RELATIVI EFFETTI

Secondo quanto previsto dal successivo comma 6, *"La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni*

¹⁰ Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 5.4.

¹¹ Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 6.

straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".

Tale disposizione prevede la decadenza dall'agevolazione in esame per la società, risultante dall'aggregazione, che effettua ulteriori operazioni straordinarie (rispetto a quella che ha dato luogo al *bonus*), ovvero che aliena i beni oggetto del beneficio medesimo.

La disposizione intende evitare che la società beneficiaria del *bonus* aggregazioni trasferisca il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, "raggirando" in tal modo le disposizioni della norma in esame.

Il legislatore ha previsto espressamente che la decadenza dall'agevolazione si verifica se le ulteriori operazioni straordinarie, e/o la cessione dei beni rivalutati, vengono effettuate **nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione**, includendo nel computo, come precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate¹², anche il periodo d'imposta nel corso del quale l'operazione è effettuata.

Come previsto dall'ultimo periodo del comma in esame, il contribuente, per evitare gli effetti della decadenza, qualora intenda effettuare ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cedere i beni rivalutati per dare attuazione ad un motivato disegno economico, deve presentare apposita istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, Legge n. 212/2000.

Deve osservarsi, inoltre che, nonostante la norma faccia riferimento esclusivamente ad operazioni straordinarie realizzate da società risultanti dall'aggregazione, l'Agenzia delle Entrate¹³ ha ritenuto che anche eventuali operazioni straordinarie o atti dispositivi effettuati dai soci possano comportare la decadenza dall'agevolazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, la società, ai sensi del comma 7, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si perde il beneficio fiscale previsto dal comma 6, è tenuta a liquidare e versare l'IRES ed l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali ai sensi dei commi 1 e 2. Il comma 7 precisa espressamente che sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

¹² Circolare n. 16/E del 2007, cit., par. 9.

¹³ Circolare n. 16/E del 2007, cit.